

CIRCOLARE n. 4/2003
RISERVATA AGLI OPERATORI BANCARI E FINANZIARI
CLIENTI O CORRISPONDENTI DELLO
STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

www.ghidini-associati.it

(N.B. La presente circolare è meramente informativa e non costituisce parere)

TRASPARENZA
BANCARIA E FINANZIARIA

- *9° aggiornamento 25 luglio 2003 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Istruzioni di vigilanza per le banche. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari*
- *Provvedimento del Governatore del 25 luglio 2003 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari*

(pubblicati sul Suppl. Ord. 137 G. U. 191 del 19 agosto 2003)

Con delibera del 4 marzo 2003, il CICR aveva tracciato le linee guida per un'ampia riforma della disciplina in tema di trasparenza dei servizi bancari e finanziari, demandandone l'attuazione agli organi di Vigilanza. Questi ultimi, con l'aggiornamento e il provvedimento riportati in epigrafe e pubblicati il 19 agosto scorso, hanno completato l'iter normativo. Le nuove disposizioni, qui di seguito sinteticamente enunciate, entreranno **in vigore il 1 OTTOBRE 2003**.

La nuova disciplina prevede un articolato impianto informativo, molto più complesso e ponderoso di quello attuale, la cui ragione si deve essenzialmente alla crescente "finanziarizzazione" dei servizi bancari e alla connessa esigenza di colmare il divario disciplinare attualmente esistente fra i servizi di investimento e i servizi bancari e finanziari.

* * *

Sommario

- 1) Destinatari**
- 2) Operazioni e servizi**
- 3) Aree di intervento**
- 4) (A) Pubblicità e informazione**

- 4.1) Avviso
- 4.2) Foglio informativo
- 4.3) Operatività fuori sede
- 4.4) Tecniche di comunicazione a distanza
- 4.5) Annunci pubblicitari
- 4.6) Informativa precontrattuale
- 4.7) Documento di sintesi
- 4.8) Indicatore sintetico di costo (ISC)

5) (B) Contratti

- 5.1) Forma
- 5.2) Contenuto
- 5.3) Operatività a distanza

6) (C) Comunicazioni alla clientela

- 6.1) Variazioni sfavorevoli di condizioni economiche e/o contrattuali
- 6.2) Comunicazioni periodiche
- 6.3) Documentazione di singole operazioni
- 6.4) Operatività a distanza

7) Controlli e comunicazioni a Bankitalia

- 8) Sanzioni
- 9) Entrata in vigore, abrogazioni e rapporti pendenti

* * *

1) Destinatari

I provvedimenti sono destinati alle banche, agli intermediari finanziari di cui all'elenco generale ex art. 106 TUB, e, in quanto compatibili (la valutazione di compatibilità risultando demandata alle autorità di controllo), ai soggetti che esercitano il credito al consumo, ai mediatori creditizi, alle Poste Italiane S.p.A. (limitatamente all'attività di Bancoposta) e agli istituti di moneta elettronica.

2) Operazioni e servizi

Le operazioni e i servizi ricadenti nell'ambito della disciplina sono tutte le operazioni di natura bancaria e finanziaria indicate nell'allegato alla citata Del. CICR 4.3.03, ossia

depositi; obbligazioni; certificati di deposito e buoni fruttiferi; altri titoli di debito; mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti; garanzie ricevute; conti correnti di corrispondenza; incassi e pagamenti; emissione e gestione di mezzi di pagamento; emissione di moneta elettronica; versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici; acquisto e vendita di valuta estera; intermediazione in cambi; custodia e amministrazione di strumenti finanziari; locazione di cassette di sicurezza.

Tuttavia la Banca d'Italia, avvalendosi della facoltà estensiva accordatale dall'art. 3 della delibera citata, ha previsto che alcune disposizioni si applichino a tutti i servizi offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari, indipendentemente dalla loro indicazione o meno nel predetto allegato.

Il non agevole coordinamento fra le due disposizioni induce a propendere per la soluzione più sicura, consistente nel ritenere applicabile la disciplina a qualunque operazione bancaria e finanziaria salvo specifiche eccezioni contenute nei provvedimenti in commento.

3) Aree di intervento

Le aree di intervento dei provvedimenti concernono tre diversi momenti dell'attività istituzionale di banche e intermediari, ossia:

(A) Pubblicità e informazione

(B) Contratti

(C) Comunicazioni alla clientela

4) (A) Pubblicità e informazione

4.1) Avviso

Si tratta di un documento generico che banche e intermediari devono esporre nei locali e mettere a disposizione del pubblico. Tale documento, da titolarsi "Principali norme di trasparenza", deve essere redatto in forma e veste grafica tali da agevolarne lettura e comprensione da parte degli utenti e dovrebbe rappresentare una sorta di compendio illustrativo dei principali diritti del cliente. Esso deve almeno indicare:

- ✓ la disponibilità dei fogli informativi (cfr. infra § 4.2);
- ✓ il diritto di ottenere copia del testo contrattuale prima della stipula;
- ✓ il diritto di ricevere un esemplare sottoscritto del contratto;
- ✓ il richiamo dei diritti fondamentali del cliente (forma scritta, inserzione automatica di clausole, diritto di recesso, capitalizzazione interessi);
- ✓ il diritto alle comunicazioni (comunicazioni di variazione sfavorevole e comunicazioni periodiche: cfr. infra rispettivamente §§ 6.1. e 6.2);
- ✓ le disposizioni in materia di collocamento di titoli di Stato;
- ✓ i diritti specifici del consumatore (solo per le operazioni di credito al consumo);
- ✓ le procedure di reclamo e composizione delle controversie
- ✓ ulteriori diritti riconosciuti al cliente da specifiche disposizioni.

4.2) Foglio informativo

Il foglio informativo è un documento specifico relativo alle singole operazioni e servizi.

Il foglio deve risultare perfettamente coerente alle disposizioni contrattuali, va datato, numerato e tempestivamente aggiornato.

In caso di servizi o operazioni aventi natura analoga (esempio classico: conti correnti caratterizzati da discipline o condizioni diverse), il foglio deve recare adeguati elementi di comparazione.

In caso di *prodotti complessi* (per tali intendendosi prodotti i cui schemi negoziali siano composti da due o più contratti che realizzino un'unica operazione sotto il profilo economico), le informazioni relative a tutte le componenti vanno contenute in un unico foglio e, se una componente non risulti disciplinata dalla normativa bancaria (ad esempio: polizza assicurativa commercializzata in abbinamento a un conto corrente), occorre far rinvio agli eventuali strumenti di trasparenza previsti dalla normativa di settore che governa tale componente.

Il foglio deve essere messo a disposizione del cliente (anche in via informatica), dunque consegnabile su richiesta del, o prelevabile direttamente dal, cliente medesimo. In caso

di vendita di prodotti complessi o di titoli strutturati (titoli che incorporino obbligazione e contratto derivato), la banca o l'intermediario sono invece tenuti alla consegna del foglio e debbono acquisire idonea attestazione di tale consegna.

Ecco in sintesi la struttura minimale del foglio informativo. Esso si compone di quattro sezioni:

(i) Informazioni sulla banca o sull'intermediario

La sezione contiene specifiche indicazioni identificative dell'offerente, fra le quali anche i sistemi di garanzia cui la banca o l'intermediario aderiscono e l'indicazione di capitale sociale e riserve. Tale sezione risulterà identica per tutti i fogli informativi.

(ii) Caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio

La sezione deve illustrare sinteticamente caratteristiche, natura e funzione del servizio o dell'operazione nonché l'esistenza di eventuali servizi accessori ancorché opzionali. Vanno indicati anche i rischi principali tipici dell'operazione (tasso, controparte, indicizzazione, componenti derivate, limiti di garanzia).

(iii) Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

La sezione deve illustrare compiutamente le condizioni economiche dell'operazione o del servizio (tassi attivi e passivi; periodicità e modalità di calcolo degli interessi; interessi e penalità di mora; eventuali meccanismi di indicizzazione; ogni altro prezzo o onere, commissione, spesa; penali, TAEG o ISC – su quest'ultimo cfr. *infra* § 4.8- etc.). Particolarmente dettagliata la disciplina illustrativa delle condizioni di conto corrente (eventuali requisiti minimi di apertura; tempo di valuta; termini di disponibilità; causali generatrici di oneri e relativo importo; C.M.S.; modalità di calcolo di commissioni e spese sui bonifici, data di valuta e tasso di cambio).

(iv) Clausole contrattuali

Si tratta di uno degli aspetti più innovativi. La sezione deve riportare una sintesi delle clausole recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni del cliente (recesso, termini di esecuzione delle operazioni, tempi di messa a disposizione delle somme finanziate, termini di chiusura del rapporto, termini di decadenza, rinnovo tacito, accettazione di contratti accessori, esoneri di responsabilità della banca, foro competente, organi di composizione stragiudiziale, indicazione delle clausole suscettibili di variazione sfavorevole). Il provvedimento prescrive che per le clausole più complesse la banca o l'intermediario *può* riportare la clausola per esteso, lasciando con ciò chiaramente comprendere che le clausole normalmente non dovranno essere riportate *telles quelles*, bensì costituire oggetto di un sunto e di una perifrasi esplicativa. Si vuole con ciò introdurre uno strumento di erudizione del cliente, proponendogli un testo semplice e comprensibile che, a differenza dello scoraggiante tecnicismo del linguaggio giuridico-contrattuale, lo induca dunque ad esaminare ponderatamente il contenuto sostanziale dell'accordo. Non è arduo immaginare le difficoltà tecniche che l'attuazione di tale precetto comporterà in concreto, posto che l'impiego di un linguaggio semplificante potrebbe o condurre alla redazione di un testo ancor più prolisso (dunque di lettura ancor meno invitante) di quello della clausola illustrata ovvero generare una banalizzazione atecnica foriera di rischi di fraintendimento. Diventerà essenziale adottare strumenti e criteri di raccordo fra contratto e foglio informativo, volti a prevenire paradossali (ma tutt'altro che inimmaginabili) contestazioni circa l'oscurità

della clausola siccome “mal spiegata”.

Con specifico riferimento alle *operazioni di bonifico* va specificato chiaramente il termine massimo di disponibilità delle somme e le procedure di reclamo concesse al riguardo alla clientela, e, per i bonifici transfrontalieri, l’indicazione del risarcimento previsto dal d lgs. 253/2000 per i casi di ritardo esecutivo.

Il foglio va poi munito di una *legenda* esplicativa delle principali nozioni (tassi, commissioni, parametri-indice, etc.).

Il foglio informativo può essere sostituito dal prospetto europeo standardizzato (cfr. Raccomandazione Commissione Europea 1.3.01) solo per i contratti di “mutuo casa”.

4.3) Operatività fuori sede

In caso di offerta fuori sede (fuori cioè dalla sede o dipendenze della banca o dell’intermediario) i fogli informativi debbono indicare anche dati e qualifica dei soggetti che entrino in contatto con i clienti. L’offerente deve consegnare al cliente avviso e fogli informativi. La banca committente sorveglia l’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza da parte dell’incaricato. La tale ultima disposizione amplia dunque l’ambito di responsabilità della banca o dell’intermediario per l’operatività dei soggetti terzi (mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria in particolare, ma anche altre banche, assicurazioni o intermediari incaricati dell’offerta).

4.4) Tecniche di comunicazione a distanza

In caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza, avviso e fogli informativi vanno messi a disposizione del cliente prima della stipulazione del contratto o, se ciò non sia tecnicamente possibile, subito dopo.

In caso di uso di Internet o di sistemi analoghi, avviso e fogli debbono essere accessibili dalla home page e da ogni pagina del sito riservata a rapporti commerciali con i clienti. I fogli informativi debbono anche indicare i costi e oneri connessi al mezzo di comunicazione utilizzato e i recapiti che consentano il rapido contatto con l’intermediario o la banca.

4.5) Annunci pubblicitari

Gli annunci pubblicitari debbono esplicitamente dichiarare tale loro natura e fare riferimento ai fogli informativi per quanto attiene alle condizioni contrattuali indicando dove e come questi siano disponibili.

Per gli annunci relativi a operazioni di finanziamento in cui si dichiara il tasso o il costo, occorre indicare espressamente il TAEG o l’ISC (cfr. § 4.8) e il relativo periodo di validità.

4.6) Informativa precontrattuale

Viene affermato lo specifico diritto del cliente di poter disporre di una copia completa del contratto prima della stipulazione.

La consegna della copia non obbliga le parti alla stipula (è opportuno dotare il modulo di una specifica menzione che rammenti tale carenza di vincolatività, anche e soprattutto ai fini di quanto previsto dall’art. 1337 c.c. in caso di mancata stipulazione per iniziativa della banca: si pensi al caso di istruttorie di finanziamento preventive che inducano l’intermediario a decidere di non stipulare).

Il cliente che rinunci al diritto deve rilasciare apposita attestazione di tale rinuncia in calce al modulo contrattuale.

In caso di modifica delle condizioni intervenuta fra la data di consegna e quella di stipulazione, la banca o l'intermediario devono informarne il cliente anticipatamente e, se richiesti, rilasciargli una nuova copia.

In caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza, il contratto deve essere reso disponibile al cliente in copia cartacea o su supporto durevole.

4.7) Documento di sintesi

Si tratta di una sorta di replica parziale del foglio informativo da allegarsi al contratto, del quale deve costituire il frontespizio. Vanno nuovamente riprodotte e "parafrasate" le condizioni contrattuali ed economiche. Possono omettersi invece le informazioni sulla banca o sull'intermediario e le indicazioni su caratteristiche e rischi dell'operazione.

4.8) Indicatore sintetico di costo (ISC)

Quando il contratto abbia ad oggetto mutui, anticipazioni bancarie o altri finanziamenti (inclusi i *personal loans* e i prestiti finalizzati), esso deve indicare un ISC (indicatore sintetico di costo) calcolato in maniera analoga al TAEG. Benché non espressamente previsto, sarà preferibile introdurre anche una breve enunciazione dei criteri di calcolo adottati.

Per le operazioni di credito al consumo si applicano le disposizioni specifiche sul TAEG previste per il credito al consumo.

5) (B) Contratti

N.B. Le disposizioni che seguono si applicano a tutti i contratti (credito al consumo incluso) anche se riferiti a operazioni o servizi non previsti nell'allegato alla delibera CICR 4.3.2003.

5.1) Forma

Si ribadisce la necessità di adottare la forma scritta e di consegnare un esemplare del contratto al cliente.

Sono previste esenzioni specifiche (e come tali non suscettibili di estensione in via analogica) dall'obbligo di forma scritta, vale a dire:

- ✓ operazioni e servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti scritti;
- ✓ operazioni e servizi occasionali (pagamento a favore di terzi, compravendita di valuta, emissione di circolari) purché: a) il valore complessivo non ecceda i 5000 euro; b) la banca o l'intermediario mantengano evidenza dell'operazione; c) la banca o l'intermediario confermino tempestivamente per iscritto l'operazione indicando prezzo, commissioni e spese;
- ✓ emissione di carte di pagamento "usa e getta" (ossia anonime, prepagate e non ricaricabili).

I bonifici, salvo espressa rinuncia del cliente, vanno confermati per iscritto al cliente.

5.2) Contenuto

I contratti debbono indicare quanto meno tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione, eventuali oneri di mora (solo per i contratti di credito), commissioni e spese (ivi comprese le spese di comunicazione: *infra* §§ 6 ss).

Il rinvio agli usi per la determinazione di tassi e costi implica la nullità della clausola (nullità azionabile solo dal cliente, secondo un principio alquanto discutibile ma ormai consolidato nell'ordinamento positivo).

In caso di clausole di indicizzazione va indicato il valore del parametro al momento della stipulazione del contratto. Se un elemento di costo dipende da variabili di grandezze imprevedibili al momento della stipulazione, vanno indicati (sia nel contratto sia nei fogli informativi sia nella comunicazione di eseguito) gli elementi di calcolo.

La periodicità di capitalizzazione di interessi (identica per intermediario e cliente) deve essere indicata nel contratto e, in caso di capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso va riportato anche su base annua tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.

Clausole di capitalizzazione e *ius variandi* vanno specificamente approvate per iscritto.

Fra le disposizioni di questa sezione viene espressamente precisato che gli interessi su versamenti in denaro, assegni circolari ovvero assegni bancari tratti sulla stessa succursale della banca sono dovuti con valuta dal giorno del versamento e sino al giorno del prelievo.

5.3) Operatività a distanza

In caso di operatività a distanza, l'obbligo di forma scritta si ritiene assolto in caso di rispetto delle disposizioni del DPR 445/2000 (firma digitale). In ogni caso il cliente ha diritto di ricevere una copia cartacea del contratto.

Si ribadisce l'applicazione altresì delle disposizioni in tema di commercio elettronico (d.lgs. 70/2003) e di vendita a distanza di servizi finanziari (non ancora attuate: la direttiva 65/2002 ne prevede l'applicazione dal 2004).

6) (C) Comunicazioni alla clientela

N.B. Le disposizioni che seguono si applicano a tutti i contratti (credito al consumo incluso) anche se riferiti a operazioni o servizi non previsti nell'allegato alla delibera CICR 4.3.2003.

6.1) Variazioni sfavorevoli di condizioni economiche e/o contrattuali

La facoltà di modificare sfavorevolmente le condizioni economiche e/o contrattuali (facoltà che va prevista in apposita clausola da approvarsi specificamente per iscritto: cfr. *supra* § 5.2) va attuata:

a) se ad personam, mediante aggiornamento del documento di sintesi (*supra* § 4.7) con evidenza specifica delle variazioni intervenute (il documento va datato e numerato progressivamente);

b) se generalizzate, mediante pubblicazione di avviso in G.U., esposizione nei locali della banca o dell'intermediario dell'intervenuta pubblicazione e comunicazione con aggiornamento del documento di sintesi alla prima occasione utile.

Si ribadisce il diritto di recesso del cliente nei 15 giorni successivi alla comunicazione o pubblicazione.

L'inosservanza delle precedenti disposizioni provoca l'inefficacia delle variazioni.

6.2) Comunicazioni periodiche

Almeno una volta all'anno (ma in caso di conto corrente anche con periodicità maggiore se così richiesto dal cliente), la banca o l'intermediario deve inviare al cliente una comunicazione analitica composta da:

- a) un rendiconto (estratto conto per i conti correnti) che enunci tutte le movimentazioni, tutte le somme addebitate o accreditate, il saldo debitore e creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto;
- b) l'aggiornamento del documento di sintesi (*supra* § 4.7) riportante tutte le condizioni in vigore (anche nel caso in cui non siano state variate sfavorevolmente: vanno dunque indicate le eventuali variazioni favorevoli non comunicate a norma di quanto indicato nel § 6.1).

Le comunicazioni periodiche possono, su accordo delle parti, omettersi per rapporti che non registrino movimenti da oltre un anno e presentino un saldo creditore non superiore a 2500 euro (20.000 per contratti di deposito titoli e custodia e amministrazione).

6.3) Documentazione di singole operazioni

Si ribadisce il diritto (già previsto dalla normativa primaria) del cliente o dei suoi successori a ricevere, entro 90 giorni, copia della documentazione afferente ad operazioni compiute negli ultimi dieci anni.

6.4) Operatività a distanza

In caso di operatività a distanza, previo accordo risultante da clausola approvata specificamente per iscritto, le comunicazioni possono essere inviate mediante mezzi di comunicazione alternativi (e-mail o accesso a siti Internet: in quest'ultimo caso le variazioni di variazioni sfavorevoli generalizzate – *supra* § 6.1 lett. (a) – vanno pubblicate con adeguata evidenza e con facile accessibilità sui siti della banca o dell'intermediario. La norma fa salvi gli adempimenti di cui al § 6.1 per cui è da ritenere che tale modalità si aggiunga alla, e non sostituisca la, pubblicazione in G.U.).

Le modalità possono modificarsi e il cliente deve esserne informato (anche con riguardo ai costi). Le comunicazioni rese con tecniche di comunicazione a distanza vanno rese disponibili su supporto durevole.

7) Controlli e comunicazioni a Bankitalia

La Banca d'Italia può acquisire atti e documenti e svolgere ispezioni per accertare l'osservanza delle disposizioni sopra illustrate.

Le banche sono altresì tenute a comunicare a Bankitalia l'indirizzo dei siti Internet utilizzati nell'operatività con i clienti.

8) Sanzioni

Oltre alle sanzioni civilistiche di nullità e inefficacia di talune clausole, l'inosservanza delle disposizioni sopra illustrate provoca l'applicazione di sanzioni pecuniarie (cfr. Titolo VIII, Cap. 1 Istruzioni di Vigilanza e 144 TUB). In caso di ripetuta inosservanza è prevista l'applicazione della sospensione di attività sino a 30 giorni.

9) Entrata in vigore, abrogazioni e rapporti pendenti

Le disposizioni sopra illustrate entrano in vigore il 1 ottobre 2003.

La precedente disciplina (DM 24 aprile 1992 “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”) risulterà abrogata a partire dalla stessa data.

Ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore si applicano i criteri generali e le previsioni in materia di comunicazioni alla clientela.

Milano, 2 settembre 2003

STUDIO GHIDINI, GIRINO E ASSOCIATI

Via S. Sofia 12 - 20122 Milano (Italia)

Tel. 0258300433 Fax 0258301508

URL: www.ghidini-associati.it